

**ECC.MO TRIBUNALE AMM.VO REG. DELLA CAMPANIA - NAPOLI**

**RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA E CONTESTUALE**

**RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI**

I sig.ri: **Torre Umberto**, nato a Roma il 24.04.1981 (c.f. TRRMRT81D24H501G) e res.te in Capaccio (Sa) alla Via Chiorbo n° 55/C, **Ainora Maria Elena**, nata ad Agropoli (Sa) il 02.02.1981 (c.f. NRAMLN81B42A091C) e res.te in Capaccio (Sa) alla Via C.A. Dalla Chiesa, **Campagnano Ettore**, nato a Maddaloni (CE) il 09.06.1987 (c.f. CMPTTR87H09E791I) e res.te in Castel Campagnano (CE) alla Via Castagneto, **Rossetti Giuseppa**, nata il 02.05.1989 a Caserta (c.f. RSSGPP89E42B963N) e res.te in Caserta Casola alla Via D'Aquino n°42, **Mastromo Daniele**, nato a Napoli il 26.02.1984 (c.f. MSTDNL84B26F839Q) e res.te a Somma Vesuviana (Na) alla Via San Giovanni de Matha n° 25, **Riccardi Filomena**, nata il 30.05.1986 a Cercola (Na) (c.f. RCCFMN86E70C495W) ed ivi res.te alla Via G. Leopardi n°4, **Di Maio Nicoletta**, nata a Caserta il 30.03.1987 (c.f. DMINLT87C70B963S). e res.te in Marcianise (CE) alla Via De Felice n°10, **Sorgente Francesco**, nato il 28.01.1986 a Santa Maria Capua Vetere (CE) (c.f. SRGFNC86A28I234N) ed ivi res.te alla Trav. Melorio n°30, **Fiorillo Raffaele**, nato il 10.09.1984 a Napoli (c.f. FILRFL84P10F839V) e res.te in Portici (Na) al Viale Tiziano n° 32, **Olivieri Marianeve**, nata a Napoli il 29.05.1972 (c.f. LVRMNV72E69F389H) e res.te in Cercola (Na) al Viale delle Acacie n° 3, **Barbieri Angela**, nata il 05.06.1984 a Napoli (c.f. BRBNGL84H45F39F) e res.te a Napoli alla Via Monte Rosa Is. 12 Sc. 70, **Albano Giovanna**, nata il 10.01.1983 a Salerno (c.f. LBNGNN83ASOH703U) e res.te in Siano (Sa) alla Via Marconi n. 78, **Isernia Francesco**, nato il 07.01.1985 a Avellino (c.f. SRNFNC85A07A509W) e res.te in Liveri (Na) alla Via Santa Maria a Parete n° 2, **Annichiarico Petruzzelli Luigi**, nato il 07.07.1987 a Napoli (c.f. NNCLGU87L07F839X) ed ivi res.te alla Via Palermo n°16, **Acquaviva Mario**, nato il 01.08.1986 ad Avellino (c.f. CQUMRA86M01A503Y) e res.te in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla Via Scudieri n° 39, **Esposito Luigi**, nato il 21.01.1970 a Torino (c.f. SPSLGU70A21L219N) e res.te in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Fusco n° 56, **Giannini Antonio**, nato il 08.06.1985 a Caserta (c.f. GNNNTN85H08B963B) e res.te in Scisciano (Na) alla Via Roma n. 5/D, **Canciello Fabio**, nato il 07.06.1976 a Napoli (c.f. CNCFBA76H07F839D) e res.te in Grumo Nevano (Na) alla Via Giotto n° 27, **Ligorio Gianvito**, nato il 21.01.1977 a Napoli (c.f. LGRVTI77D21F839E), e res.te in Portici (Na) alla Via Malta n° 14, **Lubrano Lavadera Giuseppe**, nato il 06.08.1984 a Napoli (c.f. LBRGPP84M06F839L) e res.te in Procida (Na) alla Via Libertà n° 29, **Daniela De Blasio**, nata il 22.07.1981 a Pomigliano D'Arco (Na) (c.f.

DBLDNL81L62G812I) e res.te in Marigliano (Na) alla Via Croce n. 13, **Scotti Nadia**, nata il 01.02.1985 a Napoli (c.f. SCTNDA85B41F839U) e res.te in Portici (Na) alla Via Garibaldi n. 254, **D'Ambrosio Concetta**, nata il 14.03.1987 a Salerno (c.f. DMBCCT87C54H703R) e res.te in Bellizzi (Sa) al Viale della Repubblica n° 4, **Valerio Serena**, nata il 10.03.1983 a Napoli (c.f. VLARSRN83C50F839T) e res.te in Napoli alla Via Romaniello n. 12, **Meola Serena**, nata il 02.08.1982 a Napoli (c.f. MLESRN82M42F839R) e res.te in Portici (Na) alla Via Libert  n° 205, **Nigro Antonio**, nato il 03.04.1977 ad Oliveto Citra (SA) (c.f. NRGNTN77D36G039N) ed ivi res.te alla Via Cavallotti n. 86, **Garofalo Gabriella**, nata il 01.02.1981 a Cassano all'Ionio (CS) (c.f. GRFGRLB1B41C002V) ed ivi res.te alla Via Ginnasio, **Fiengo Giovanna**, nata il 03.01.1985 a Napoli (c.f. FNGGNN85A43F839I), residente in Cercola alla Via Matteotti 42 (Na); **Spina Fabio**, nato il 03.06.1976 a Napoli (c.f. SPNFBA76H03F839R), e res.te in Procida (Na) alla Via Marina Corricella n° 69, **Martino Alessandro**, nato il 30.09.1984 a Caserta (c.f. MRTLSN84P30B963U) e res.te a Marcianise (CE) alla Via Mugnone n° 2, **Chianese Chiara**, nata il 27.05.1980 a Villaricca (c.f. CHNCHR80E67G309X), e res.te a Marano di Napoli alla Via C.so Italia n° 59, **Paladino Serena**, nata il 22.02.1984 a Napoli (c.f. PLDSRN84B62F839M), ed ivi res.te al Vico Tutti i Santi n° 3, **Palmisano Raffaele**, nato il 16.08.1975 a Napoli (c.f. PLMRFL75M16F839V) ed ivi res.te alla Via Botteghe n° 192, **Punzo Roberta**, nata il 11.08.1985 a Castellammare di Stabia (c.f. PNZRRT85M51C129Z) e res.te in San Sebastiano al Vesuvio alla Via degli Astronauti n° 90, **Rovai Carla**, nata a Napoli il 25.06.1984 (c.f. RVOCRL84H65F839M) ed ivi res.te alla Via Nuova Poggioreale n° 60, **Faraso Giuseppina**, nata il 20.12.1961 a Scafati (SA) e res.te in Napoli alla Via Dalbono n° 8 (c.f. FRSGPP61T60I438F), **Russo Antonio**, nato a Salerno il 24.02.1982 (c.f. RSSNTN82B24H703L) ed ivi res.te alla Via Don Vincenzo n° 8, **Meucci Rosaria**, nata a Napoli il 29.04.1988 (c.f. MCCRSR88D69F939Y) ed ivi res.te alla Via F. Giordani n°m 30, **Valenti Natja**, nata a Napoli il 20.09.1984 (c.f. VLNNTJ84P60F839C), ed ivi res.te al Corso Garibaldi n° 178, **Sig. Galiero Giuseppe**, nato a Napoli il 19.02.1978 (c.f. GLRGPP78B19F839X) ed ivi res.te alla Via Masoni n. 32, **Parisi Veronica**, nata a Massa di Somma il 10.09.1988 (c.f. PRSVNC88P50M289B), e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla Via Miccarielli n. 9, **Bianco Raffaele**, nato il 29.10.1972 a Napoli (c.f. BNCRFL72R29F839B) e res.te in Terzigno (Na) alla Via Sant'Antonio n° 71, **La Gatta Salvatore**, nato a Napoli il 02.07.1977 (c.f. LGTSVT77L02F839W) e res.te in Pomigliano D'Arco (Na) alla Via Cosimo Miccoli n. 64, **Stornaiuolo Adele**, nata a Napoli il 09.03.1987 (c.f. STRDLA87C49F839U) e res.te in Massa di Somma al Viale Cortiello n. 2, **La Montagna Maddalena**, nata il 10.06.1987 a San Felice a Canello

(CE) (c.f. LMNMDL87H50834X) e res.te ad Acerra (Na) alla Via G. Verdi, **Fuschillo Antonietta**, nata il 20.11.1987 ad Avellino (c.f. SCNNNT87S60A509L) e res.te in Saviano (Na) alla Via G. de Nola n. 60, **Iasevoli Giovanni**, nato il 06.06.1965 a Napoli (c.f. SVLGNN65H06F839U) e res.te in Pomigliano d'Arco (Na) alla Via Principe di Piemonte n° 83, **Castaldo Valeria**, ad Avellino nata il 07.04.1988 (c.f. CSTVLR88D47A509Me res.te in Ottaviano (Na) alla Via C. Gamba n° 12, **Fabiana Rossi**, nata a Napoli il 28.02.1985 (c.f. RSSFBN85B68F839X) ed ivi res.te alla Via Bonito n. 21, **Minichini Lucia**, nata a Napoli il 30.03.1984 e residente in Via Alessandro Volta, 14 – Crispano (Na), **Viscusi Vincenzo**, nato a Napoli il 11.09.1984 (c.f. VSCVCN84P11F839R) ed ivi residente alla Via Vincenzo Tiberio n. 14, **Devastato Danilo**, nato ad Avellino il 18.10.1986 (c.f. DVSDNL86R18A509F) e residente a Marigliano (Na) alla Via Forno Vecchio 43; **Devastato Agostino**, nato ad Avellino il 08.01.1983 (c.f. DVSGTN83A08A509T) residente a Marigliano (Na) alla Via Forno Vecchio 43, **De Riso Daniela** nata a Sarno il 21.02.1980 (cf. DRSDNL80B61I438E) residente a Sant'Antonio Abate alla Via Casa Aniello 71, **Melluso Gennaro**, nato a Napoli il 15.02.1978 ed ivi residente alla Via Cacciottoli n. 58 (C.F. MLLGNR78B15F839H), **Savignano Luisa**, nata a Salerno il 02.01.1979 ed ivi residente alla Via Posidonea n. 6 (C.F. SVGLSU79A42H703C), **Mentino Antimo**, nato Napoli il 07.05.1965 residente a Montemiletto Via Di Benedetto n. 56 (C.F. MNTNTM65E07F839W), **Norino Giovanna**, nata a Salerno il 18.05.1977 (C.F. NRRGNN77E58H703C), **Farina Daniela**, nata a Caserta il 14.07.1983 e residente a Caserta alla Via A.G. Barducci n. 1 (C.F. FRLDNL83L54B963D), tutti rapp.ti e difesi, g.m. in calce al presente atto, dagli Avv.ti Angela Aiello (LLANGL73B57L845O) e Vincenzo Fiengo (FNGVCN80A04H892T), e con gli stessi elettivamente domiciliati in Vico Equense alla Via Calvania 16 (*tel/fax 081.19171410 - email [angelaaiello@libero.it](mailto:angelaaiello@libero.it), p.e.c. [angela.aiello@ordineavvocatita.it](mailto:angela.aiello@ordineavvocatita.it)),*

### **CONTRO**

**Ministero della Salute**, nella persona del Ministro p.t. in carica, dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Diaz 11 – Napoli;

**M.I.U.R.**, nella persona del Ministro p.t. in carica, dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Diaz 11 – Napoli;

**Regione Campania**, nella persona del Presidente p.t., dom.to per la carica alla Via Santa Lucia 81 Napoli;

nonché contro **Marisa Rillo** residente in Via Baudine-82010 S. Leucio del Sannio (Bn), n.q. di controinteressato in quanto risultato utilmente collocato in graduatoria.

**PER LA DECLARATORIA**

dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017 indetto dalla Regione Campania;

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA**

- **Decreto del Presidente Della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162**, per il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento nella parte de qua;

- **Legge 29 dicembre 1990, n. 428** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990) nella parte de qua;

- **Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257** Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 nella parte de qua;

- del **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368** in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, in attuazione della Direttiva 2001/19/CE;

- in particolare dell'**art. 25, del precitato Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368**, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i Bandi di Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;

- **Decreto Dirigenziale n. 2 del 13/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 17/03/2014, così come modificato ed integrato con il decreto dirigenziale n. 39 del 20/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 24/03/2014**, mediante il quale veniva bandito il Concorso per l'ammissione di n. 80 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017;

- **dell'avviso n. 33 del 29/4/2014** che il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla G.U. – 4a Serie Speciale, indicante gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di tutte le Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 del 8 luglio 2003, e secondo quanto indicato nel decreto ministeriale del 7 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006),

- del **Decreto Dirigenziale n. 106 del 15/9/2014**, che accertava la regolare costituzione delle 7 commissioni d'esame sparse sul territorio campano;

- dello stesso **Decreto Dirigenziale n. 106 del 15/09/2014** che approvava le graduatorie di merito redatte dalle 7 Commissioni del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2014/2017;

- **del decreto dirigenziale n. 108 del 23/09/2014**, pubblicato sul BURC n. 68 del 29/09/2014, con il quale si è provveduto all'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna delle n. 7 commissioni d'esame in base al punteggio conseguito da ciascun candidato e della formulazione della graduatoria unica a livello regionale;

- delle **graduatorie formate da ogni singola Commissione del Concorso** per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2014/2017;

I Commissione - Sede: Benevento – A.S.L. Benevento – Sala Conferenze – Via Oderisio n. 1 - candidati, residenti nelle province di Avellino e Benevento, candidati residenti fuori regione;

II Commissione - Sede: Caserta – Seconda Università di Napoli – Aula Complesso Via Vivaldi – candidati, residenti della provincia di Caserta;

III Commissione – Sede: Napoli – Giunta Regionale - Sala Armieri - Pal. Armieri, Via Marina, 19/c – candidati della Provincia di Napoli: da Abbonizio Francesca Fiorella Maria a Di Martino Antimo

IV Commissione - Sede: Napoli – Giunta Regionale - Sala Riunione - Centro Direzionale di Napoli, Isola A 6 – candidati della Provincia di Napoli: da Di Martino Ilaria a Ivone Alessandro;

V Commissione - Sede: Napoli – Auditorium Palazzo PICO – Via Terracina, 230 – candidati della Provincia di Napoli: da Jannelli Eugenio a Parrella Antonio;

VI Commissione - Sede: Napoli – Aula Magna Ospedale Monaldi - Via L. Bianchi – candidati della Provincia di Napoli: da Pascotto Arduino a Zambra Giovanni;

VII Commissione - Sede: Salerno – Sala Convegni Azienda Ospedaliera Universitaria “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’ Aragona - candidati, residenti nella provincia di Salerno;

**del Decreto Dirigenziale n. 120 del 28/10/2014**, tramite il quale veniva disposta l'approvazione della graduatoria generale **unica** e definitiva per il corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2014/2017 in seguito alle successive modifiche intervenute alla luce delle risultanze dell'istanza prodotta da alcuni candidati ai

sensi del citato art. 8 del Bando di Concorso affinché l'Ufficio provvedesse alla correzione di errori materiali riscontrati nella graduatoria approvata con il citato decreto dirigenziale n. 108 del 23/09/2014;

dei **verbali e degli atti**, non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti nominata dal Ministero ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in sede di esame e degli atti della predetta commissione e del Ministero della Salute con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;

delle **modificazioni e correzioni** apportate agli elaborati dei singoli concorrenti successivamente alla prima graduatoria di merito e, per l'effetto, delle modifiche apportate alla graduatoria di merito originariamente formata.

**Tutti atti non conosciuti.**

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i relativi provvedimenti della Regione Campania che hanno illegittimamente limitato il diritto dei concorrenti ad essere ammessi al corso in esame

**nonché per l'accertamento**

del diritto delle parti ricorrenti di essere ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017 indetto dalla Regione Campania;

**PREMESSA**

Oggetto del presente ricorso è la procedura adottata dalla Regione Campania per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017.

Si impugnano, quindi, gli atti prodromici al bando di concorso, le singole prove concorsuali, i criteri adottati per la identificazione dei singoli candidati, le modalità di assegnazione dei punteggi agli stessi, i criteri adottati per la salvaguardia del principio di anonimato degli elaborati corrispondenti ai singoli concorrenti, i criteri adottati per la salvaguardia del principio di par condicio tra i concorrenti, **le singole graduatorie di merito formate, i vari scorrimenti di graduatoria realizzati in ragione delle illecite modificazioni**

In relazioni a tali atti, gli odierni ricorrenti eccepiscono in via principale le irregolarità che hanno inficiato il corretto svolgimento della prova nelle diversi sedi di concorso. Per l'effetto, contestano gli atti derivanti e prodromici al concorso così come formati dalla P.A.. Per l'effetto, la composizione delle graduatorie di merito che sono scaturite dal concorso. In via subordinata i ricorrenti rilevano vizi propri degli atti inficiati e delle stesse regole procedimentali adottate dalla P.A..

**FATTO**

I ricorrenti, avendo regolarmente conseguito il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, ottenuta l'abilitazione all'esercizio della professione in Italia e iscritti all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, intendevano proseguire il proprio percorso, iscrivendosi, nei termini di legge, al concorso indetto dalla Regione Campania;

Tuttavia hanno visto, in maniera immotivata ed apodittica, negato il diritto alla libera iscrizione ai detti Corsi.

Più precisamente, la **Regione Campania**, con proprio **Decreto Dirigenziale n. 2 del 13/03/2014**, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 17/03/2014, così come modificato ed integrato con il decreto dirigenziale n. 39 del 20/03/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 24/03/2014, bandiva il Concorso per l'ammissione di n. 80 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017, **previo superamento di apposita prova concorsuale.**

In particolare, veniva stabilito che la **prova di ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017 sarebbe stata unica e di contenuto identico sul territorio regionale.**

La prova di ammissione, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, veniva predisposta sulla scorta di quesiti a risposta multipla fondati su argomenti di medicina clinica.

Le procedure relative allo svolgimento della prova venivano indicate nell'allegato al bando contraddistinto con il n.1 ed indicato quale parte integrante dello stesso.

I requisiti di ammissibilità per la partecipazione al concorso venivano così fissati:

- a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;*
- b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;*
- c) iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.*

I candidati ammessi al concorso sostenevano una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. Ogni domanda prevedeva una sola risposta esatta.

La durata del test veniva fissata in due ore.

L'art. 5 dell'allegato 1 al suddetto decreto analizzava precisamente le modalità di svolgimento della prova sancendo che:

*“1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.*

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione Campania e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Il successivo articolo Art. 7 denominato “Punteggi” specificava che:

*“1. I punti a disposizione della commissione sono 100. 2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple. 3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria.”*

La prova di ammissione avrebbe avuto inizio alle ore 10.00 e per il suo svolgimento sarebbe stato assegnato un tempo di 120 minuti.

Sulla scorta di tali **inequivoche condizioni**, venivano pertanto definite per il Corso in esame, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione.

Tuttavia, **prima e durante le prove si verificavano una serie di irregolarità tali da pregiudicare il buon esito del concorso.**

In prima istanza va evidenziato che la P.A. procedente ha gravemente sottovalutato il numero di partecipanti al concorso, al punto che le aule predisposte per accogliere i candidati risultavano assolutamente incapienti rispetto al numero dei partecipanti. Del resto, come ampiamente confermato dai numerosi articoli di stampa dei giorni successivi alla prova e dalle stesse dichiarazioni rese da tutti i candidati, gli stessi venivano costretti a svolgere la prova su **collocati in postazioni poste a brevissima distanza** l’una dall’altra.

Tanto ha comportato che per molti sedi d’esame i candidati hanno di fatto svolto il compito in maniera collettiva violando, in tal modo, ogni più elementare norma posta a tutela della certezza delle risultanze dei concorsi pubblici.

Ma viepiù, la corretta ed onesta compilazione del test veniva ulteriormente messa in discussione dalla mancata contemporaneità dello svolgimento delle prove nelle diverse sedi di concorso. In pratica, le difficoltà logistiche che hanno caratterizzato lo svolgimento della prova in alcuni sedi hanno di fatto determinato un notevole sfalsamento dell’ora di inizio della prova al punto che mentre che mentre in alcune sedi i concorrenti avevano terminato il tempo a propria disposizione, in altre non si era nemmeno cominciato ancora. Ovviamente la possibilità di conoscere il contenuto delle prove in maniera anticipata rispetto allo svolgimento delle stesse ha determinato una intollerabile ed ingiustificabile disparità tra i diversi concorrenti.

Sotto diverso profilo va anche evidenziato che al momento della prova, agli studenti, diversamente da quanto previsto dal bando, non veniva imposta la disposizione in aula secondo l’ordine derivante dalla data di nascita al punto che la in molte sedi parte gli stessi davano vita a veri e propri gruppi. Il tutto, ovviamente, a danno di chi invece aveva scrupolosamente seguito le regole.

In molti casi, gli studenti hanno potuto scegliere il posto in cui sedersi.

Ma viepiù, la sorveglianza sul regolare svolgimento delle prove veniva affidato a personale non qualificato e comunque inidoneo a garantire la par condicio tra i concorrenti. Alcun controllo veniva operato in ordine alla norma che impedisce aiuti elettronici ed informatici ai concorrenti. In molte sedi gli studenti hanno avuto possibilità di accedere ad internet avvantaggiandosi rispetto ai propri colleghi.

**A ciò si aggiungano i numerosissimi episodi di violazione al principio dell'anonimato degli elaborati concorsuali ed alla segretezza dei dati anagrafici dei concorrenti.**

In altre parole, sono mancate le condizioni ambientali, organizzative e gestionali minimali per lo svolgimento di un pubblico concorso, dando vita, sovente, a situazioni surreali riportate prontamente dalla stampa.

Il tutto, si ripete, in palese violazione di legge e con evidente compromissione del diritto alla segretezza dell'elaborato, dell'anonimato dei concorrenti, della par condicio tra concorrenti.

Tali irregolarità sono al vaglio, tra l'altro, dell'Autorità Giudiziaria penale.

La procedura gravata è stata, pertanto, irrimediabilmente inficiata da tali violazioni. La conseguenza è il diritto dei ricorrenti a veder annullata la stessa.

**IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA DEI QUESITI SOTTOPOSTI AI CONCORRENTI.**

Sotto diverso profilo va evidenziato che i quesiti sottoposti ai concorrenti sono risultati di dubbia interpretazione ed in alcuni casi completamente errati.

In particolare, relativamente al **quesito n. 28**, con propria nota del 01.12.2014, la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale ha statuito l'erroneità della decisione della Commissione giudicante di ritenere esatta una risposta che di poi si è rivelata assolutamente errata.

Infatti, in sede d'esame veniva posta ai concorrenti la seguente domanda: *“Solo uno dei seguenti farmaci non è indicato nel trattamento della angina instabile. Quale?”*. La Commissione esaminatrice indicava quale risposta esatta *“nitrati”* ritenendo sbagliate le altre soluzioni.

In realtà come si avrà modo di evincere dalla allegata documentazione, la risposta corretta era in realtà **“Digossina”**.

In buona sostanza, come acclarato da una delle massime Autorità in campo medico scientifico in Italia la Digossina **non è mai stata utilizzata** come farmaco nel trattamento dell'angina instabile e pertanto la decisione della Commissione giudicante è errata.

Inutile ribadire che tale circostanza ha falsato irrimediabilmente la formazione delle graduatorie. L'attribuzione di un punto in più (o in meno) determina nei fatti una notevole differenza in termini di posizionamento nelle graduatorie di merito formate.

Ma viepiù, atteso che l'annullamento del singolo quesito è avvenuto o avverrà in data successiva alla formazione della graduatoria ufficiale ne deriva un grave nocumento alla regolarità del concorso.

La procedura selettiva così come si è determinata non è idonea ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'esercizio della professione medica

In buona sostanza, il comportamento serbato dalla P.A. si traduce nel mancato rispetto del principio della certezza del diritto che trova fondamento nella nostra stessa carta costituzionale. L'evidente illegittimità, anche costituzionale, di tale comportamento travolge irrimediabilmente e senza possibilità di sanatoria l'iter procedimentale adottato dalla P.A. precedente.

**In ordine ai fatti successivi alla pubblicazione della prima graduatoria di merito**

Ma viepiù, anche la fase successiva alla pubblicazione della prima graduatoria di merito è stata caratterizzata da gravi errori.

Ma procediamo con ordine. All'esito dell'espletamento della prova veniva formata una prima graduatoria di merito. Questo l'esito relativo agli odierni ricorrenti:

**Posizione**

<b>grad.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data laurea</b>	<b>punteggio</b>	<b>risultato</b>
450	TORRE UMBERTO	23/09/2008	73	IDONEO;
455	AINORA MARIA ELENA	25/10/2006	73	IDONEO;
241	CAMPAGNANO ETTORE	11/10/2013	80	IDONEO;
246	ROSSETTI GIUSEPPA	23/07/2013	80	IDONEO;
569	MASTROMO DANIELE	15/10/2008	67	IDONEO;
367	RICCARDI FILOMENA	09/10/2013	76	IDONEO;
249	DI MAIO NICOLETTA	23/07/2013	80	IDONEO;
618	SORGENTE FRANCESCO	16/10/2013	62	IDONEO;
135	GALLO PIERLUIGI	19/07/2012	84	IDONEO;
299	FIORILLO RAFFAELE	18/10/2012	79	IDONEO;
631	OLIVIERI MARIANEVE	19/12/2006	62	IDONEO;
340	BARBIERI ANGELA	21/10/2013	77	IDONEO;
624	ALBANO GIOVANNA	24/07/2012	62	IDONEO;
409	ISERNIA FRANCESCO	07/10/2011	75	IDONEO;
185	ANNICCHIARICO PETRUZZELLI	10/10/2012	82	IDONEO;
515	ACQUAVIVA MARIO	19/10/2012	70	IDONEO;
256	ESPOSITO LUIGI	26/03/2013	80	IDONEO;
478	GIANNINI ANTONIO	15/10/2013	71	IDONEO;
335	CANCIELLO FABIO	30/03/2006	78	IDONEO;
520	LIGORIO GIANVITO	15/10/2008	70	IDONEO;
482	LUBRANO LAVADERA GIUSEPPE	26/03/2013	71	IDONEO;
382	DE BLASIO DANIELA	12/03/2008	76	IDONEO;
317	SCOTTI NADIA	22/10/2013	78	IDONEO;
195	DI DONATO IOLANDA	22/10/2013	81	IDONEO;
164	D'AMBROSIO CONCETTA	20/04/2012	83	IDONEO;
311	VALERIO SERENA	18/10/2011	79	IDONEO;
565	MEOLA SERENA	18/07/2012	67	IDONEO;

**Avv. Angela Aiello**  
**Avv. Vincenzo Fiengo**

n.c.	NIGRO ANTONIO	15/10/2013	49	NON IDONEO;
588	GAROFALO GABRIELLA	11/10/2013	65	IDONEO;
219	FIENGO GIOVANNA	25/03/2013	81	IDONEO;
641	SPINA FABIO	05/10/2011	60	IDONEO;
480	MARTINO ALESSANDRO	27/03/2013	71	ASSENTE;
426	CHIANESE CHIARA	19/10/2012	74	IDONEO;
514	PALADINO SERENA	21/03/2013	70	IDONEO
n.c.	PALMISANO RAFFAELE	24/07/2012	53	NON IDONEO;
446	PUNZO ROBERTA	05/10/2011	73	IDONEO;
634	ROVAI CARLA	25/06/1984	61	IDONEO;
n.c.	FARASO GIUSEPPINA	28/07/2011	59	NON IDONEO;
608	RUSSO ANTONIO	11/10/2013	63	IDONEO;
366	MEUCCI ROSARIA	11/10/2013	76	IDONEO;
627	VALENTI NATJA	05/10/2011	62	IDONEO;
n.c.	GALIERO GIUSEPPE	23/07/2008	56	NON IDONEO;
197	PARISI VERONICA	21/10/2013	81	IDONEO;
615	BIANCO RAFFAELE	11/03/2011	63	IDONEO;
567	LA GATTA SALVATORE	09/03/2011	67	IDONEO;
622	STORNAIUOLO ADELE	12/10/2012	62	IDONEO;
400	LA MONTAGNA MADDALENA	19/07/2013	75	IDONEO;
199	FUSCHILLO ANTONIETTA	21/10/2013	81	IDONEO,
n.c.	IASEVOLI GIOVANNI	26/07/2010	54	NON IDONEO;
370	CASTALDO VALERIA	24/07/2013	76	IDONEO;
258	ROSSI FABIANA	17/10/2012	80	IDONEO;
431	MINICHINI LUCIA	17/09/2008	74	IDONEO;
620	VISCUSI VINCENZO	25/07/2013	62	IDONEO;
467	PETRUCCI CARMINE	10/10/2011	72	IDONEO;
223	DEVASTATO DANILLO	12/10/2012	81	IDONEO;
310	DEVASTATO AGOSTINO	15/03/2012	79	IDONEO;
583	MENTINO ANTIMO	14/10/2004	66	IDONEO;
494	DE RISO DANIELA	10/10/2006	71	IDONEO;
603	SAVIGNANO LUISA	10/10/2006	64	IDONEO;
493	NORINO GIOVANNA	17/01/2007	71	IDONEO;

Successivamente, in ragione di sopravvenute e non meglio precisate **modificazioni che la P.A. resistente ha apportato alle risultanze concorsuali**, la originaria graduatoria di merito veniva più volte rimaneggiata con notevole compromissione della posizione dei ricorrenti.

A riprova di tali circostanze basti, ad esempio, confrontare la prima graduatoria pubblicata in data 29.09.2014 e quella di poi pubblicata in data 28.10.2014. Le macroscopiche differenze di posizionamento dei singoli concorrenti rendono appieno l'illegittimità dell'operato della P.A. Di seguito un significativo esempio:

GRADUATORIA PUBBLICATA IN DATA 29.09.2014				
Posizione graduatoria	Cognome Nome	Data Laurea	Punteggio	Risultato
<b>109</b>	Casertano Alberto	18.10.2013	84	IDONEO
<b>391</b>	Di Donato Sigismondo Luca	16.10.2013	75	IDONEO

GRADUATORIA PUBBLICATA IN DATA 28.10.2014				
Posizione graduatoria	Cognome Nome	Data Laurea	Punteggio	Risultato
<b>15</b>	Casertano Alberto	18.10.2013	88	VINCITORE
<b>16</b>	Di Donato Sigismondo Luca	16.10.2013	88	VINCITORE

In buona sostanza, la P.A. senza alcuna pubblicità ed in assenza di qualsivoglia contraddittorio, ha ritenuto possibile procedere ad un rettifica dei risultati dei singoli concorrenti determinando in tal modo un profondo stravolgimento dell'intera graduatoria.

Ovviamente, alcun atto ufficiale (e neanche ufficioso) rendono conto dell'operato della P.A.. Non si comprende, pertanto, in ragione di quali norme la graduatoria di merito pubblicata in data 29.09.2014 è stata di poi successivamente stravolta in maniera unilaterale ed illogica dalla P.A. precedente.

Sul punto, di certo, non potrà invocarsi il già dubbio enunciato dell'art. 8 del Bando del concorso, atteso che **nessuno degli atti formati dalla P.A. in data coeva o successiva alla prima graduatoria** permette di conoscere criteri e modalità utilizzati a sostegno dell'operata modificazione.

Le modiche apportate alla graduatoria sono frutto di arbitrarie, illogiche ed immotivate determinazioni assunte dalla P.A. in assenza di idoneo contraddittorio ed in dispregio alle più elementari norme in tema di pubblici concorsi.

La logica conclusioni di un tale coacervo di errori è che alla data odierna, non è ancora chiaro l'esito del concorso e quale graduatoria di merito sia scaturita dalla prova stessa.

### **MOTIVI IN DIRITTO**

- 1) **Sulla violazione della segretezza concorsuale - Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. - Violazione dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio dei candidati.**

Gli adempimenti previsti per un corretto svolgimento della prova concorsuale sono tassativi e inequivocabili. Tra questi: suddivisione dei candidati per aule distinte in ragione dell'età anagrafica; collocamento degli stessi in modo che non potessero comunicare tra di loro; divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o strumentazione simile, a pena di annullamento della prova; dovere, per ciascuna Commissione Regionale (e per le sottocommissioni) , di adottare "*idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione*" e controllo da parte del Presidente della Commissione d'aula o del responsabile dell'integrità delle scatole.

Per un corretto approccio alla vicenda in esame è necessario premettere una breve ricostruzione del quadro normativo, rilevante ai fini della fattispecie di cui è controversia, volto a presiedere la regolarità delle prove concorsuali con particolare

riguardo agli obblighi comportamentali e di redazione delle prove scritte da parte del concorrente a garanzia dell'effettività del presidio di anonimato nel momento in cui sulle prove intercorrono il giudizio di merito della Commissione.

Stabilisce, invero, l'art. 113 del d.P.R. 9 maggio 1984, n. 487, che *“non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazioni con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza ed i membri della commissione”*.

Il successivo art. 14, comma 2, impone lo svolgimento di prove scritte *“senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno”* (prescrizione già risalente in termini all'art 7 del Dpr 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico 10 gennaio 1957, n.3 , sullo Statuto dei Pubblici Dipendenti).

In ordine alla figure di vigilanza, il d.P.R. 9 maggio 1984 n. 487, sancisce che la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

La regola di anonimato delle prove scritte nella procedura di concorso, ed in genere di tutte le pubbliche selezioni, si impone a garanzia del principio di uguaglianza dei concorrenti, oltretutto di quelli di buon andamento e di imparzialità della P.A, che è chiamata ad operare le proprie valutazioni senza rischio di condizionamento esterno e, quindi, a garanzia della par condicio dei concorrenti (cfr. **sul principio Cons. St, A.P., n. 26 del 20 novembre 2013**).

Si richiedono, quindi, da parte degli stessi, azioni positive, tutte improntate a prevenire ogni possibile vulnus alla garanzia di anonimato delle prove scritte, che, ove violata, viene ad incidere, con effetto invalidante della prova, sulla fase del giudizio valutativo che deve intervenire su un elaborato in alcun modo riconducibile al suo autore.

La violazione dell'anonimato nei pubblici concorsi comporta un'illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull'effettiva lesione della regola di imparzialità in sede di correzione (cfr. A.P., 26 del 2013,)

La peculiarità del contesto ambientale in cui si è svolta la prova (tra i tanti, numero eccessivo dei concorrenti in ambiente ristretto e utilizzo da parte degli stessi di strumenti informatici) e la condotta irregolare di molti concorrenti che non ha garantito il rispetto dei principi posti alla base della procedura concorsuale determinano nella fattispecie gli estremi dell'effetto invalidante della prova.

Nel caso in esame, durante le prove del 17 settembre 2014, si sono verificate anomalie e irregolarità che hanno inevitabilmente determinato gravi conseguenze sull'esito finale del test.

In altre parole, chi avrebbe potuto regolarmente superare il test ed accedere a pieno nel novero dei vincitori si è visto invece superare da alcuni concorrenti che, commettendo irregolarità, hanno ottenuto un punteggio maggiore.

A tal proposito, alcuni partecipanti alla prova hanno deciso di inoltrare un esposto-querela alle Procure della Repubblica competenti per territorio.

Del resto, i fatti oggi denunciati sono stati ampiamente riportati nei numerosi articoli di stampa pubblicati nelle immediatezze dei fatti.

Ciò detto, vale la pena evidenziare che, l'esigenza di un corretto svolgimento delle procedure concorsuali, si traduce a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele ed accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività della segretezza concorsuale quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Ogni qualvolta l'Amministrazione si discosta in modo percepibile dall'osservanza da tali vincolanti regole comportamentali si determina di fatti una illegittimità che di per se è già rilevante e insanabile. Viene infatti in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

Ma viepiù, come recentemente confermato **dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza Ad. Pl. 28/2013)** e precedentemente sancito dal Consiglio di Stato II Sez. nel parere n. 213 del 2011, a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore “*non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza.*”

Nel caso in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sè “*senza che sia necessario ( per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.*” ( cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010).

A sostegno di tale orientamento si osserva che “*L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad*

*essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso.” ( cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013).*

In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore “*non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza.”.*

Osserva l'Adunanza Plenaria che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. *astratto* ( cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Né può affermarsi che nel caso di specie la Commissione sia incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

Ciò detto giova ribadire il principio secondo il quale nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Tanto basta a ritenere assolutamente viziata la prova con evidente illegittimità della stessa e il riconoscimento del relativo diritto dei ricorrenti a conseguire l'iscrizione al Corso in sovrannumero.

Ma viepiù, con precedente sentenza del Tar Palermo del 28/2/2012, (n. 4579, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466) veniva ribadito il principio secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria per l'immatricolazione al Corso universitario di Medicina e Chirurgia, per violazione del principio dell'anonimato, (che si richiama per connessione al caso in esame) deve **consistere nell'ammissione dei ricorrenti in sovrannumero**; il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno.

Tanto basta a ritenere assolutamente viziata la prova con evidente illegittimità della stessa e il riconoscimento del relativo diritto dei ricorrenti a conseguire l'iscrizione in sovrannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017.

**2) Illegittimità della graduatoria - incertezza – violazione del principio di par condicio - violazione del principio di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della costituzione - violazione del principio dell'anonimato.**

L'evidente caos che ha caratterizzato l'intera procedura e le ovvie conseguenze che tale scelta ha comportato sull'esito finale della stessa inficiano irrimediabilmente l'operato della intimata P.A..

Sotto diverso profilo, esso ha determinato la evidente violazione del principio di par condicio tra i concorrenti con evidente violazione delle regole e delle metodologie che il soggetto esaminatore utilizzerà per la scelta degli studenti più meritevoli.

Se si considera che la selezione dei candidati deve essere valutata in relazione alle procedure individuate esclusivamente nel bando di concorso, è evidente che il Ministero avrebbe dovuto garantire un maggior controllo in sede d'esame al fine di tutelare un doppio interesse: quello degli studenti e quello dello stesso Ministero, e quindi della collettività, al fine di consentire l'accesso alla professione medica ai più meritevoli.

Tutti i partecipanti sono stati lesi dagli accadimenti e dalle violazioni operate al test dello scorso 17 settembre. Le risultanze numeriche sono quindi completamente falsate.

La prova concorsuale risulta gravemente inficiata dalle modalità di svolgimento adottate dalla P.A. in esame.

Ed infatti, i ricorrenti sono venuti a conoscenza che durante le prove per l'accesso al Corso svoltisi il giorno 17 settembre 2014, si sono verificati altri accadimenti che hanno messo in discussione uno dei postulati della selezione per pubblici concorsi: la garanzia dell'anonimato.

Al fine di chiarire i termini della vicenda è utile evidenziare che le norme relative alle modalità di svolgimento della prova per poi rapportarle all'effettiva attuazione delle stesse durante il test del 17 settembre scorso. A mero esempio titolo esemplificativo si richiama quanto riportato dagli Allegati del Bando.

Le norme regolatrici dei pubblici concorsi, al fine di garantire l'anonimato, obbligano le Commissioni vigilatrici ad adottare idonee precauzioni affinché l'autore dell'elaborato non possa in alcun modo essere associato allo stesso dai soggetti presenti in aula.

In realtà, la prova si è svolta in modo che tutti potessero avere accesso agli abbinamenti tra autore ed elaborato in quanto non vi è stata l'attribuzione ad ogni candidato del codice a barre. **Tale circostanza ha determinato una facile individuazione del soggetto che ha svolto l'elaborato** generando la palese violazione dei più elementari principi in materia di anonimato.

In buona sostanza l'abbinamento tra il compito ed il soggetto autore è avvenuto in maniera tale per cui chiunque potesse conoscere l'autore dell'elaborato e agire di conseguenza.

**3) Illegittimità della graduatoria in relazione agli erronei presupposti su cui la stessa si fonda – erronea individuazione delle risposte corrette – incertezza – violazione del principio di par condicio**

In ordine alla erroneità dei quesiti sottoposti ai concorrenti ed in particolare almeno per quanto attiene alla inesatta soluzione del quesito n. 28, preme evidenziare in questa sede la grave situazione di incertezza generatasi e la contemporanea violazione del principio della par condicio.

Il grave nocumento attiene alle vicissitudini conseguenti alla individuazione della risposta esatta soltanto in un momento successivo alla pubblicazione della graduatoria.

Tale iter non può che considerarsi illegittimo.

I criteri selettivi che hanno determinato la graduatoria di merito sono falsati e rendono la graduatoria stessa assolutamente illegittima.

L'erronea formulazione dei quesiti ha falsato sia l'attribuzione del punteggio dei ricorrenti sia la loro collocazione in graduatoria. Anche in ordine all'accertamento di tali vicende si richiede disporre una specifica istruttoria acquisendo in primo luogo gli atti predisposti dalla Commissione all'uopo istituita dalla Regione Campania.

4) Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità – violazione dell’art. 4 legge 264/1999 e dell’art. 3 dm 17.05.2007 violazione del principio della par condicio.

Il concorso in oggetto appare ulteriormente viziato dalla manifesta contraddittorietà ed illogicità dell’azione posta in essere dalla P.A. Come anticipato in premessa, almeno il quesito n 28 sottoposto ai concorrenti. All’atto pratico, è accaduto che veniva posta ai concorrenti la seguente domanda: “*Solo uno dei seguenti farmaci non è indicato nel trattamento della angina instabile. Quale?*”. La Commissione esaminatrice indicava quale risposta esatta “*nitrat*” ritenendo sbagliate le altre soluzioni.

In realtà come si avrà modo di evincere dalla allegata documentazione, la risposta corretta era in realtà “*Digossina*”.

In buona sostanza, come acclarato da una delle massime Autorità in campo medico scientifico in Italia la Digossina non è mai stata utilizzata come farmaco nel trattamento dell’angina instabile e pertanto la decisione della Commissione giudicante è errata.

La Regione Campania, in modo informale, ha dichiarato di dover procedere ad annullare il quesito, giacché esso non corrisponde al criterio fissato nel bando di gara e negli atti prodromici allo stesso. In buona sostanza la material esecuzione del concorso ha chiaramente violato la regola base di ogni concorso ovvero di un’unica risposta esatta per ciascuno dei quiz proposti.

Ma, cosa ancora più grave, la sottoposizione ai candidati d’una prova d’esame con una difficoltà del tutto indebita e rivelatasi un vero e proprio tranello, ha violato le condizioni alle quali il concorso avrebbe dovuto svolgersi ed ha sottoposto i concorrenti a difficoltà che essi non avrebbero dovuto affrontare.

In altri termini, quegli errori hanno esposto i candidati ad un qualcosa che essi non si aspettavano e non avrebbero dovuto aspettarsi: sicché le condizioni di partecipazione hanno creato un stress aggiuntivo al quale ciascuno ha risposto secondo il proprio carattere e la propria indole, subendo un pregiudizio che ha evidentemente coinvolto l’intero modo in cui è stato affrontato il già difficile impegno.

Si consideri infatti che il trovarsi dinanzi a uno (o più) quesiti forieri di disorientamento accresce la tensione in misura considerevole, confondendo e disanimando il concorrente, e soprattutto far perdere del tempo – anche molto – perché nel tentativo di risolvere l’irrisolvibile (secondo le regole assegnate alle modalità di svolgimento della prova) i minuti trascorrono anche inosservati fino a quando non ci si

arrende e si desiste. Si sottolinea a questo punto che per rispondere ai 100 quesiti i candidati avevano a disposizione il tempo complessivo pari a 120 minuti.

Inoltre poiché la difficoltà è indebita, essa crea un turbamento anche del giudizio sullo scorrere del tempo, perché quando il candidato si impegna nella prova, dà per scontato che entro un certo tempo avrà modo di risolverla (consapevole della propria specifica abilità) e non potendo immaginare di essere attratto in un tranello s'affida inconsapevolmente ad un supposto (ma in realtà inesistente) e naturale rapporto temporale tra l'impegno medio richiesto dalla singola domanda ed il tempo che conviene dedicarvi. In altre parole il candidato inizialmente non si pone il problema dell'irrisolubilità del quesito e conseguentemente non bada al tempo che trascorre nel vano tentativo di dare una risposta pertinente perché inconsciamente ritiene che il tempo appropriato sia quello richiesto dai intellettivi necessari a pervenire alla soluzione. E questo comporta che, unitamente alla alta concentrazione implicata da simili stressanti prove, l'allarme scatterà in lui con ritardo quando già troppo tempo sarà trascorso.

Quel che poi contribuirà ad ingenerare ansie aggiuntive, gravemente pregiudizievoli per il prosieguo della prova, resa ancora più complessa dai tempi ulteriormente ristretti. Insomma errori di tal fatta innescano un circolo vizioso, foriero di forte pregiudizio sull'intero andamento della prova. Né potrebbe sostenersi che tutti i candidati siano stati posti dinanzi alla medesima difficoltà, con la conseguenza che la par condicio è intatta.

L'argomento sarebbe destituito di fondamento, per un duplice ordine di ragioni. Una di carattere assoluto, una relativa. Sul piano assoluto, il candidato ha diritto a non essere misurato rispetto agli altri candidati se non per la capacità di affrontare le difficoltà previste. La prova non ha lo scopo di creare una lotta senza quartiere ed esclusione di colpi tra aspiranti specializzandi, ma quella più coerente di misurarli su specifici talenti, in questo caso quelli d'una cultura generale con cognizioni elementari scientifiche (che poi i quiz rispondano all'obiettivo è altro discorso).

Sicché ogni selezione realizzata attraverso elementi estranei al genuino confronto non può banalmente risolversi sul piano della par condicio, in quanto questo piano segue quello della correttezza delle condizioni di partecipazione, le quali sono niente di più e niente di meno che il riflesso delle attitudini di cui si intende sondare il possesso.

Detto in sintesi: il candidato è tenuto a misurarsi con un certo novero di difficoltà (dimostrare cultura generale orientata sullo scientifico), non con un ordine di problemi del tutto differenti (scaltrezza nella ricerca dei tranelli) che implicano predisposizioni del tutto differenti ed orientamento allertato in quella direzione. Quanto poi al piano della par condicio, solo un'osservazione superficiale ed affrettata della

situazione potrebbe ritenerlo esente da danni. Costituisce regola d'esperienza comune e fatto notorio, che quando partecipa a tal sorta di prove selettive, per vero meglio associabili ad un gioco a premi che ad un esame culturale, il metodo che viene seguito e l'indicazione costantemente offerta ai neofiti dagli esperti del settore è di escludere da principio quegli ambiti di quiz per i quali preventivamente si conosce la propria inadeguatezza.

**5) Violazione degli artt. 3,34, 97 e 117 della costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti.**

Il criterio adottato dalla Regione per la scelta dei candidati migliori appare francamente fallimentare. Alla data dell'odierno ricorso non è dato ancora comprendere l'esatta composizione dell'elenco degli Ammessi. Il criterio di selezione è stato dettato da fattori di casualità che appaiono assolutamente inaccettabili. Ma viepiù la dislocazione dei candidati in diverse sedi con tempi di effettuazione della prova diversi l'una dall'altro hanno di fatto determinato una grave disparità tra i diversi concorrenti. Chi ha avuto la fortuna di essere allocato in una sede che permetteva una maggiore promiscuità dei concorrenti ha chiaramente usufruito di tal vantaggio a discapito di chi invece era strettamente controllato dai Commissari di gara.

Sulla scorta di tali presupposti, la creazione di una graduatoria unica regionale, ha determinato un'ulteriore "disparità di trattamento tra i concorrenti con indubbi profili di incostituzionalità ex artt. 2, 3, 33 e 34 Cost.

**6) Violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi di obiettività e regolarità amministrativa; sviamento; illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca; carenza di motivazione.**

Sul tema giova ricordare che, per espressa statuizione di legge e per consolidato orientamento giurisprudenziale, è assolutamente illegittima ogni modifica delle condizioni generali di un concorso dopo che lo stesso sia stato bandito, svolto e che ne sia stata già pubblicata la relativa graduatoria di merito, con contestuale assegnazione dei posti agli aventi diritto. .

Ed invero, al fine dell'osservanza del generale principio di imparzialità e par condicio tra i concorrenti, nonché nell'interesse pubblico alla miglior selezione possibile,

è necessario che i criteri di massima siano stabiliti prima che venga compiuta qualsiasi attività valutativa, allo scopo di escludere anche soltanto il sospetto che i medesimi criteri siano condizionati dall'esito di dette valutazioni.

Nel caso in esame, la violazione delle regole concorsuali e le successive modifiche apportate (mancato rispetto delle regole dell'anonimato, modifica della graduatoria alla luce delle istanze di correzione presentate ex art. 8 del succitato bando, erroneità nella correzione degli elaborati) sono tali da inficiare e rendere nulla l'intera procedura concorsuale.

Tale condotta viola ogni più elementare principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Tali modifiche, si ricorda ancora una volta, sono intervenute dopo che il concorso era stato già espletato, e quindi sono da considerarsi assolutamente illegittime.

Sotto il profilo strettamente giurisprudenziale, si richiama la costante giurisprudenza in materia ed in particolare la recente sentenza n. 3225 del 2 maggio 2005, Seconda Sezione del Tar Lazio, la quale sul punto così si esprime: *"... invero le regole stabilite nel bando di concorso vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione; ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva"*.

Ogni ulteriore commento apparirebbe del tutto superfluo. L'ovvia conseguenza è l'annullamento dell'intera procedura.

**7) violazione del bando concorsuale – violazione dei principi del giusto procedimento, contestualità, trasparenza, legalità, buon andamento, imparzialità dell'amministrazione**

Nei concorsi a pubblici impieghi e, più in generale, in tutte le procedure di reclutamento per pubblico concorso, il bando costituisce, nell'interesse pubblico alla speditezza, alla trasparenza ed all'imparzialità del procedimento, il punto di riferimento fondamentale dell'azione amministrativa, tanto da esser definito la "lex specialis" della procedura stessa per cui, a tutela dell'affidamento dei partecipanti, ogni statuizione sfavorevole nei loro riguardi si deve basare esclusivamente su chiare ed univoche disposizioni del bando stesso. Il concorso de quo, invece, contrariamente a quanto

stabilito nel bando introduttivo, è stato regolamentato, nei suoi aspetti fondamentali da una serie di norme cronologicamente successive, non solo al bando di concorso, ma addirittura alla stessa effettuazione della prova concorsuale e finanche alla stessa assegnazione dei posti messi a concorso.

Nel caso che ci occupa, come si è avuto già modo di evidenziare, la P.A. senza alcuna pubblicità ed in assenza di qualsivoglia contraddittorio, ha ritenuto possibile procedere ad un rettifica dei risultati dei singoli concorrenti determinando in tal modo un profondo stravolgimento dell'intera graduatoria.

Non si comprende, pertanto, in ragione di quali norme la graduatoria di merito pubblicata in data 29.09.2014 è stata di poi successivamente stravolta in maniera unilaterale ed illogica dalla P.A. procedente.

Se si considera che, per costante ed univoca giurisprudenza, la selezione dei candidati deve essere valutata in relazione alle procedure individuate esclusivamente nel bando di concorso è evidente che non si possono adottare misure sfavorevoli basate su norme del bando vaghe e indeterminate, o riferite a disposizioni non conosciute o non percepibili (cfr. in tal senso Consiglio Stato sez. V, 9 maggio 2000, n. 2651).

Il grave ed inspiegabile proliferare di norme aggiuntive e spesso addirittura contrarie rispetto a quelle originariamente previste dal bando di concorso ha indubbiamente inficiato la regolarità del concorso.

Ancora più inspiegabile appare il comportamento della Regione Campania, se si considera che, a fronte delle evidenti irregolarità che hanno contraddistinto la materiale assegnazione dei posti ha preferito far proseguire lo svolgimento del concorso senza neppure preoccuparsi delle gravissime conseguenze di tale condotta.

Orbene, a seguito della prova di selezione chiaramente viziata in fatto ed in diritto, oggi gli odierni ricorrenti si trovano ad essere esclusi a fronte di una graduatoria che al contrario di ogni più elementare principio di giusto procedimento, contestualità, trasparenza, legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione è stata sottoposta a continui cambiamenti al punto da essere completamente stravolta a distanza di ben tre mesi dalla sua pubblicazione.

In tal senso appare ancora più penosa la posizione di coloro i quali non solo hanno partecipato ad una procedura irregolare ma che inoltre si trovano a dover affrontare gli oneri di un giudizio amministrativo in difesa dei propri diritti (Cfr. in tal senso C.d.s., sez. V - 7 ottobre 2002 n. 5279).

#### **RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Come ampiamente motivato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2935/2014, laddove il Collegio giudichi non più utile (o sufficiente) per il ricorrente l'annullamento degli atti

impugnati, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, può sanzionare l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa (tra l'altro già accertato nella vicenda in questione) attraverso la condanna al risarcimento del danno ingiusto mediante ammissione con riserva ed in sovrannumero al corso prescelto. Tale forma risarcitoria, come tra l'altro già precisato dall'adito Collegio giudicante, ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile **nella specie dell'ammissione al corso.**

Del resto, a fronte di vicende simili - non più tardi di sei mesi fa - il Consiglio di Stato, ha sanzionato l'inadeguata e insufficiente organizzazione della prova di accesso programmato al Concorso nazionale in Medicina e Chirurgia. In particolare, stabilendo che il rispetto di tali regole avrebbe creato le condizioni di migliori prestazioni da parte delle ricorrenti, il Consiglio di Stato ha accertato il nesso di causalità tra il comportamento tenuto dall'Università e l'evento in termini di scarsa qualità della prova. Del resto, l'Amministrazione pubblica è tenuta a comportarsi correttamente e imparzialmente nell'attuazione di un concorso per essere fedele agli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del concorso medesimo. Il venir meno a tali impegni la espone a responsabilità per inadempimento con conseguente obbligo al risarcimento del danno prodotto.

Per mero tuziorismo si richiama un passo essenziale della sentenza richiamata *“Quanto all'effetto di questa statuizione, il Collegio rileva (condividendo sul punto le considerazioni sviluppate da T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 28/10/2011 n. 5051) che la conseguenza di ritenere irregolare la prova concorsuale implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave “vulnus” del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione. Al contrario più ragionevole appare l'opzione (conforme al giudicato cautelare) di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Si ritiene dunque di aderire all'orientamento già espresso con la sentenza del T.A.R. Toscana (sez. I – 27/6/2011 n. 1105), nella quale è stata ritenuta impraticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, “per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria)”. La soluzione più congrua (condivisa anche da T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I – 28/2/2012 n. 457), in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione in*

*soprannumero, dovendosi condividere l'affermazione fatta nella sentenza citata del T.A.R. Toscana, secondo la quale, pur essendo vero che "a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi". "T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352"*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Nonostante l'indiscutibile consapevolezza dei proprio illegittimi provvedimenti, alla data odierna, l'Amministrazione intimata non ha provveduto a porre rimedio alla grave condizione venutasi a creare. Tale inerzia, unitamente alla molteplicità degli atti illegittimi emanati costituiscono un insormontabile ostacolo per l'accesso immediato al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017 indetto dalla Regione Campania.

In ordine al ***fumus boni iuris*** si richiama quanto già enunciato in premessa.

Quanto al ***periculum in mora***, si evidenzia il grave pregiudizio a cui verrebbero esposti gli odierni ricorrenti in ragione della mancata iscrizione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017 e del conseguente inizio dell'attività professionale. In tal senso, anche a mente della sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 del Consiglio di Stato, si evidenzia la formulata istanza ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno patito.

Si richiede, pertanto di accogliere la domanda cautelare adottando la misura cautelare che l'adito Collegio riterrà più utile per la tutela degli interessi dei ricorrenti.

Tra queste, ovviamente, si evidenzia che in casi simili l'adito Collegio ha già ritenuto utile applicare la misura cautelare dell'ammissione con riserva in soprannumero dei ricorrenti presso il corso suddetto.

### **P.Q.M.**

In via preliminare si richiede la sospensione degli effetti dell'impugnata graduatoria e l'adozione delle richieste misure cautelari.

Nel merito, accogliersi il ricorso annullando gli atti gravati, in particolare tramite l'annullamento dell'impugnata graduatoria e, ove occorra, dei suoi atti presupposti e del diniego di ammissione, ed in via subordinata l'annullamento della intera selezione, con conseguente risarcimento in forma specifica o per equivalente, con ogni conseguente statuizione.

In via istruttoria, laddove l'adito Collegio ritenga necessario l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori contro interessati, si richiede autorizzarsi la notifica mediante pubblici proclami attraverso al pubblicazione delle necessarie formalità sul sito Web predisposto dalle Amministrazioni resistenti per il controllo delle graduatorie di merito.

*Napoli/Roma li 16/12/14*

*(Avv. Angela Aiello)*

*(Avv. Vincenzo Fiengo)*

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA E PEC**

**ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto Avv. Angela Aiello del Foro di Torre Annunziata, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata del 03.09.2013 n. 991/2013 ad avvalermi delle facoltà di notificazione per mezzo del servizio postale ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, su procura dei Sigg.ri **Torre Umberto**, nato a Roma il 24.04.1981 (c.f. TRRMRT81D24H501G) e res.te in Capaccio (Sa) alla Via Chiorbo n° 55/C, **Ainora Maria Elena**, nata ad Agropoli (Sa) il 02.02.1981 (c.f. NRAMLN81B42A091C) e res.te in Capaccio (Sa) alla Via C.A. Dalla Chiesa, **Campagnano Ettore**, nato a Maddaloni (CE) il 09.06.1987 (c.f. CMPTR87H09E791I) e res.te in Castel Campagnano (CE) alla Via Castagneto, **Rossetti Giuseppa**, nata il 02.05.1989 a Caserta (c.f. RSSGPP89E42B963N) e res.te in Caserta Casola alla Via D'Aquino n°42, **Mastromo Daniele**, nato a Napoli il 26.02.1984 (c.f. MSTDNL84B26F839Q) e res.te a Somma Vesuviana (Na) alla Via San Giovanni de Matha n° 25, **Riccardi Filomena**, nata il 30.05.1986 a Cercola (Na) (c.f. RCCFMN86E70C495W) ed ivi res.te alla Via G. Leopardi n°4, **Di Maio Nicoletta**, nata a Caserta il 30.03.1987 (c.f. DMINLT87C70B963S). e res.te in Marcianise (CE) alla Via De Felice n°10, **Sorgente Francesco**, nato il 28.01.1986 a Santa Maria Capua Vetere (CE) (c.f. SRGFNC86A28I234N) ed ivi res.te alla Trav. Melorio n°30, **Fiorillo Raffaele**, nato il 10.09.1984 a Napoli (c.f. FILRFL84P10F839V) e res.te in Portici (Na) al Viale Tiziano n° 32, **Olivieri Marianeve**, nata a Napoli il 29.05.1972 (c.f. LVRMNV72E69F389H) e res.te in Cercola (Na) al Viale delle Acacie n° 3, **Barbieri Angela**, nata il 05.06.1984 a Napoli (c.f. BRBNGL84H45F39F) e res.te a Napoli alla Via Monte Rosa Is. 12 Sc. 70, **Albano Giovanna**, nata il 10.01.1983 a Salerno (c.f. LBNGNN83ASOH703U) e res.te in Siano (Sa) alla Via Marconi n. 78, **Isernia Francesco**, nato il 07.01.1985 a Avellino (c.f. SRNFNC85A07A509W) e res.te in Liveri (Na) alla Via Santa Maria a Parete n° 2, **Annichiarico Petruzzelli Luigi**, nato il

07.07.1987 a Napoli (c.f. NNCLGU87L07F839X) ed ivi res.te alla Via Palermo n°16, **Acquaviva Mario**, nato il 01.08.1986 ad Avellino (c.f. CQUMRA86M01A503Y) e res.te in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla Via Scudieri n° 39, **Esposito Luigi**, nato il 21.01.1970 a Torino (c.f. SPSLGU70A21L219N) e res.te in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Fusco n° 56, **Giannini Antonio**, nato il 08.06.1985 a Caserta (c.f. GNNNTN85H08B963B) e res.te in Scisciano (Na) alla Via Roma n. 5/D, **Canciello Fabio**, nato il 07.06.1976 a Napoli (c.f. CNCFBA76H07F839D) e res.te in Grumo Nevano (Na) alla Via Giotto n° 27, **Ligorio Gianvito**, nato il 21.01.1977 a Napoli (c.f. LGRVTI77D21F839E), e res.te in Portici (Na) alla Via Malta n° 14, **Lubrano Lavadera Giuseppe**, nato il 06.08.1984 a Napoli (c.f. LBRGPP84M06F839L) e res.te in Procida (Na) alla Via Libertà n° 29, **Daniela De Blasio**, nata il 22.07.1981 a Pomigliano D'Arco (Na) (c.f. DBLDNL81L62G812I) e res.te in Marigliano (Na) alla Via Croce n. 13, **Scotti Nadia**, nata il 01.02.1985 a Napoli (c.f. SCTNDA85B41F839U) e res.te in Portici (Na) alla Via Garibaldi n. 254, **D'Ambrosio Concetta**, nata il 14.03.1987 a Salerno (c.f. DMBCCT87C54H703R) e res.te in Bellizzi (Sa) al Viale della Repubblica n° 4, **Valerio Serena**, nata il 10.03.1983 a Napoli (c.f. VLARSRN83C50F839T) e res.te in Napoli alla Via Romaniello n. 12, **Meola Serena**, nata il 02.08.1982 a Napoli (c.f. MLESRN82M42F839R) e res.te in Portici (Na) alla Via Libertà n° 205, **Nigro Antonio**, nato il 03.04.1977 ad Oliveto Citra (SA) (c.f. NRGNTN77D36G039N) ed ivi res.te alla Via Cavallotti n. 86, **Garofalo Gabriella**, nata il 01.02.1981 a Cassano all'Ionio (CS) (c.f. GRFGRLB1B41C002V) ed ivi res.te alla Via Ginnasio, **Fiengo Giovanna**, nata il 03.01.1985 a Napoli (c.f. FNGGNN85A43F839I), residente in Cercola alla Via Matteotti 42 (Na); **Spina Fabio**, nato il 03.06.1976 a Napoli (c.f. SPNFBA76H03F839R), e res.te in Procida (Na) alla Via Marina Corricella n° 69, **Martino Alessandro**, nato il 30.09.1984 a Caserta (c.f. MRTLSN84P30B963U) e res.te a Marcianise (CE) alla Via Mugnone n° 2, **Chianese Chiara**, nata il 27.05.1980 a Villaricca (c.f. CHNCHR80E67G309X), e res.te a Marano di Napoli alla Via C.so Italia n° 59, **Paladino Serena**, nata il 22.02.1984 a Napoli (c.f. PLDSRN84B62F839M), ed ivi res.te al Vico Tutti i Santi n° 3, **Palmisano Raffaele**, nato il 16.08.1975 a Napoli (c.f. PLMRFL75M16F839V) ed ivi res.te alla Via Bottegghelle n° 192, **Punzo Roberta**, nata il 11.08.1985 a Castellammare di Stabia (c.f. PNZRRT85M51C129Z) e res.te in San Sebastiano al Vesuvio alla Via degli Astronauti n° 90, **Rovai Carla**, nata a Napoli il 25.06.1984 (c.f. RVOCRL84H65F839M) ed ivi res.te alla Via Nuova Poggioreale n° 60, **Faraso Giuseppina**, nata il 20.12.1961 a Scafati (SA) e res.te in Napoli alla Via Dalbono n° 8 (c.f. FRSGPP61T60I438F), **Russo Antonio**, nato a Salerno il 24.02.1982 (c.f. RSSNTN82B24H703L) ed ivi res.te alla Via Don Vincenzo n° 8, **Meucci Rosaria**, nata

a Napoli il 29.04.1988 (c.f. MCCRSR88D69F939Y) ed ivi res.te alla Via F. Giordani n°m 30, **Valenti Natja**, nata a Napoli il 20.09.1984 (c.f. VLNNITJ84P60F839C), ed ivi res.te al Corso Garibaldi n° 178, **Galiero Giuseppe**, nato a Napoli il 19.02.1978 (c.f. GLRGPP78B19F839X) ed ivi res.te alla Via Masoni n. 32, **Parisi Veronica**, nata a Massa di Somma il 10.09.1988 (c.f. PRSVNC88P50M289B), e res.te in San Giuseppe Vesuviano alla Via Miccarielli n. 9, **Bianco Raffaele**, nato il 29.10.1972 a Napoli (c.f. BNCRFL72R29F839B) e res.te in Terzigno (Na) alla Via Sant'Antonio n° 71, **La Gatta Salvatore**, nato a Napoli il 02.07.1977 (c.f. LGTSVT77L02F839W) e res.te in Pomigliano D'Arco (Na) alla Via Cosimo Miccoli n. 64, **Stornaiuolo Adele**, nata a Napoli il 09.03.1987 (c.f. STRDLA87C49F839U) e res.te in Massa di Somma al Viale Cortiello n. 2, **La Montagna Maddalena**, nata il 10.06.1987 a San Felice a Cancellò (CE) (c.f. LMNMDL87H50834X) e res.te ad Acerra (Na) alla Via G. Verdi, **Fuschillo Antonietta**, nata il 20.11.1987 ad Avellino (c.f. SCNNNT87S60A509L) e res.te in Saviano (Na) alla Via G. de Nola n. 60, **Iasevoli Giovanni**, nato il 06.06.1965 a Napoli (c.f. SVLGNN65H06F839U) e res.te in Pomigliano d'Arco (Na) alla Via Principe di Piemonte n° 83, **Castaldo Valeria**, ad Avellino nata il 07.04.1988 (c.f. CSTVLR88D47A509Me res.te in Ottaviano (Na) alla Via C. Gamba n° 12, **Fabiana Rossi**, nata a Napoli il 28.02.1985 (c.f. RSSFBN85B68F839X) ed ivi res.te alla Via Bonito n. 21, **Minichini Lucia**, nata a Napoli il 30.03.1984 e residente in Via Alessandro Volta, 14 – Crispano (Na), **Viscusi Vincenzo**, nato a Napoli il 11.09.1984 (c.f. VSCVCN84P11F839R) ed ivi residente alla Via Vincenzo Tiberio n. 14, **Devastato Danilo**, nato ad Avellino il 18.10.1986 (c.f. DVSDNL86R18A509F) e residente a Marigliano (Na) alla Via Forno Vecchio 43; **Devastato Agostino**, nato ad Avellino il 08.01.1983 (c.f. DVSGTN83A08A509T) residente a Marigliano (Na) alla Via Forno Vecchio 43, **De Riso Daniela** nata a Sarno il 21.02.1980 (cf. DRSDNL80B61I438E) residente a Sant'Antonio Abate alla Via Casa Aniello 71, **Melluso Gennaro**, nato a Napoli il 15.02.1978 ed ivi residente alla Via Cacciottoli n. 58 (C.F. MLLGNR78B15F839H), **Savignano Luisa**, nata a Salerno il 02.01.1979 ed ivi residente alla Via Posidonea n. 6 (C.F. SVGLSU79A42H703C), **Mentino Antimo**, nato Napoli il 07.05.1965 residente a Montemiletto Via Di Benedetto n. 56 (C.F. MNTNTM65E07F839W), **Norino Giovanna**, nata a Salerno il 18.05.1977 (C.F. NRNGNN77E58H703C), **Farina Daniela**, nata a Caserta il 14.07.1983 e residente a Caserta alla Via A.G. Barducci n. 1 (C.F. FRLDNL83L54B963D), ho notificato copia conforme, attestandone la conformità agli originali, dell'atto di ricorso al Tar Lazio avverso graduatoria Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017

indetto dalla Regione Campania e della relativa procura conferita in calce per ogni effetto di legge a:

2) **Marisa Rillo** residente in Via Baudine - 82010 S. Leucio del Sannio (Bn), in quanto risultato utilmente collocato in graduatoria mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. \_\_\_\_\_, cron. /2014, spedito dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_ in data

ho altresì notificato a mezzo posta elettronica certificata copia conforme (cron. /2014), attestando la conformità agli originali cartacei delle copie informatiche allegate alla PEC a norma dell'articolo 22 comma 2 CAD, dell'atto di ricorso al Tar Lazio avverso graduatoria Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2014/2017 indetto dalla Regione Campania e della relativa procura conferita in calce per ogni effetto di legge a:

1) il **Ministero della Salute**, nella persona del Ministro p.t. in carica, dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Daiz 11 Napoli (pec [ads\\_na@mail.avvocaturastato.it](mailto:ads_na@mail.avvocaturastato.it) [napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it));

2) **M.I.U.R.**, nella persona del Ministro p.t. in carica, dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Diaz 11 – Napoli (pec [ads\\_na@mail.avvocaturastato.it](mailto:ads_na@mail.avvocaturastato.it) [napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it));

3) **Regione Campania**, nella persona del Presidente p.t., dom.to alla Via Santa Lucia 81 Napoli (pec [urp@pec.regione.campania.it](mailto:urp@pec.regione.campania.it) [agc01@pec.regione.campania.it](mailto:agc01@pec.regione.campania.it))

La notificazione alle PP.AA. sopra elencate avviene a mezzo posta elettronica certificata in quanto l'indirizzo pec dei destinatari risulta da pubblici elenchi presenti sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito con il DPCM del 31 ottobre 2000. Si attesta la conformità all'originale della presente copia a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La notifica viene eseguita mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata

**Napoli/Meta, li 12.12.2014**

**Avv. Angela Aiello**

**Avv. Vincenzo Fiengo**